

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Applicazione della sentenza n. 180/99 della Corte Costituzionale. Equiparazione ai figli legittimi e legittimati dei nipoti minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, ai fini del trattamento di famiglia e della pensione di reversibilità.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 9 novembre 2004)

VISTA la relazione della Commissione Prestazioni del 22.9.2004;

ANALIZZATO il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99;

VISTE le disposizioni impartite con le circolari INPS n. 195 del 4 novembre 1999 e n. 213 del 18 dicembre 2000;

CONSIDERATO che la sentenza conferisce rilievo al mantenimento dei nipoti in presenza dell'impossibilità dei genitori a provvedere al mantenimento del minore;

CONSIDERATO che questa tipologia di prestazione non è disciplinata da una specifica normativa,

EVIDENZIA

i problemi normativi aperti rappresentati nel documento allegato, che fa parte integrante del presente Ordine del Giorno,

SOLLECITA

gli Organi istituzionali ed i Ministeri Vigilanti ad introdurre nell'ordinamento i necessari provvedimenti correttivi finalizzati a garantire i diritti e ad evitare eventuali abusi, sia in merito all'accertamento iniziale del diritto che alla successiva verifica della sussistenza dello stesso, definendo i parametri reddituali e di calcolo ai fini della valutazione della "vivenza a carico degli ascendenti", nonché i riflessi sulle pensioni di reversibilità.

Visto:
IL SEGRETARIO
(F. Giordano)

Visto:
IL PRESIDENTE
(F. Lotito)

PROBLEMI NORMATIVI APERTI

~~///~~ Utilizzo di parametri reddituali diversi

La normativa attuale comporta l'utilizzo di due diversi parametri nel valutare la situazione economica rispettivamente di un minore e dei suoi genitori.

Da un lato la condizione di non autosufficienza economica, al fine di stabilire il requisito del carico, è considerata soddisfatta quando il reddito individuale, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l'importo del trattamento minimo elevato del trenta per cento.

Dall'altro lato si applicano modalità diverse nella valutazione della situazione economica dei genitori per i quali la presenza di un reddito seppur minimo, anche se inferiore al limite previsto per la autosufficienza economica consente, secondo l'INPS, il mantenimento del minore.

~~///~~ Verifica dell'effettivo mantenimento del nipote da parte dell'ascendente

L'analisi dei beneficiari mette in rilievo la presenza di nonni che dichiarano di provvedere al mantenimento di un alto numero di nipoti (perfino 12) mentre dalle risultanze emerge che il medesimo possiede risorse economiche assai modeste (ad esempio pensione al minimo):

L'analisi delle domande ha evidenziato che tale situazione si verifica in alcune zone (Napoli e zone limitrofe, Taranto) dove la diffusa presenza di lavoro nero e quindi l'assenza di redditi certi fa lievitare l'assunzione a carico di molti nipoti sullo stesso ascendente.

~~///~~ Decorrenza della prestazione

L'Istituto ha indicato che il diritto a percepire eventuali somme arretrate per assegno per il nucleo familiare in applicazione della sentenza n. 180/99, venga riconosciuto nei limiti della prescrizione quinquennale ed eventuali somme a titolo di pensione nei limiti della prescrizione decennale, in virtù dell'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale.

Sulla decorrenza dei benefici è necessario omogeneizzare il comportamento delle varie amministrazioni in quanto risulta che sono applicati criteri diversi negando il pagamento di somme relative a periodi antecedenti la data della domanda.

~~///~~ Verifica del permanere del diritto

Rimane priva di regolamentazione la necessità di procedere ad una verifica del permanere del diritto attraverso un controllo periodico delle condizioni economiche soprattutto riferite ai genitori dei nipoti posti a carico del nonno/a soprattutto nelle zone ad alta intensità di lavoro nero o sommerso.

~~///~~ Parametri di calcolo

I parametri di calcolo degli assegni al nucleo familiare, ancorati alla normativa in uso, con riferimento al numero dei componenti del nucleo va rivisitato per adeguarlo alla tipologia della prestazione erogata in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99.

~~///~~ Riflessi sulle pensioni di reversibilità

La normativa prevede che il nipote minore a carico del nonno all'atto della morte di quest'ultimo può diventare titolare o concorrere con altri aventi diritti alla pensione di reversibilità con tutte le regole in atto operanti (ad esempio proseguire il diritto nel momento in cui diviene studente od universitario).

Viceversa non spetta la pensione di reversibilità ai nipoti maggiorenni ancorchè studenti od universitari pur se al momento del decesso il nonno provvedeva al loro mantenimento.

Per le particolari norme prese a riferimento non è produttiva di effetti la circostanza che successivamente alla liquidazione della pensione di reversibilità i genitori acquisiscano redditi tali da poter provvedere al mantenimento dei propri figli.

Risulta quindi che una situazione del tutto particolare (impossibilità al mantenimento) produca effetti pensionistici immodificabili in relazione alla mutata situazione economica dei genitori.